

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA



COMUNE DI GIUSSANO

PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA del TERRITORIO del COMUNE di GIUSSANO (MB)

Ai sensi della L. 447/95 e successive modificazioni

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Determinazione n. 273/2011 del 4 Febbraio 2011

Redatto da:



Regione Cantarana, 17
28041 Arona (NO)
Tel. Fax. 0322-47012
ufficio.tecnico@ecovema.com

Firme:

DOTT. ALBERTO VENTURA

DOTT. AGR. CARLO MORANDI

DOTT. ARCH. GRAZIELLA VALLONE

DOTT. JACOPO VENTURA

Data di emissione

REV.1: NOVEMBRE 2011

TITOLO I - FINALITA' GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - RUMORE INTERNO

ART. 5 - RUMORE ESTERNO

ART. 6 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

ART. 7 - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI

ART. 8 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

ART. 9 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

ART. 10 - GENERALITÀ: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART. 12 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 13 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

ART. 14 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI, MOBILI ED ASSIMILABILI

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART. 16 - ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

ART. 17 - CANTIERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

ART. 18 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI OPERE PUBBLICHE

ART. 19 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 20 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 21 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

ART. 22 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

ART. 23 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

ART. 24 - SANZIONI

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

ART. 25 - RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

ART. 26 - EMISSIONI SONORE DEL TRAFFICO VEICOLARE

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

ART. 28 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ

ALLEGATI

All. A – Modulo per la richiesta delle autorizzazioni in deroga

All. B – Autocertificazione sostitutiva di deroga

TITOLO I - FINALITA' GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione della disciplina statale e regionale in materia.

Art. 2 – Definizioni

Si definiscono:

- a. inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b. ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c. attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- d. attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- e. sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i

- parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- f. sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - g. valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità del recettore;
 - h. valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - i. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - j. valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
 - k. classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
 - l. impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
 - m. clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
 - n. requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
 - o. tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a. attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari) e pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto;
- d. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g. attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Art. 4 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, quando applicabile.

2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.

Art. 5 - Rumore esterno

1. Le attività indicate all'art. 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.
2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97.
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quanto concerne i dehors su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo specifico Regolamento Comunale.

Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria.
2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale

variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista le fattibilità tecnica ed economica.

3. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
4. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.
5. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'art. 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, l'Amministrazione Comunale adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Art. 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese.
5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 9 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 447/95, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione.

3. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 2, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, l'Amministrazione Comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
4. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, nonché con la sospensione dell'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, con la limitazione dell'orario di apertura del pubblico esercizio causa del superamento dei limiti vigenti o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
6. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
7. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 10 *Generalità: Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico*

Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, le attività che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo stagionale o provvisorio che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzate in deroga.

Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Tutte le attività di cui sopra devono essere appositamente autorizzate in deroga ai limiti, in conformità agli articoli seguenti del presente Titolo.

Art. 11 *Autorizzazioni in deroga*

1. Le Attività, gli spettacoli e le manifestazioni di cui al precedente articolo devono essere autorizzate previa presentazione di apposita domanda su modulo di cui all'allegato A, e possono essere oggetto di apposita autorizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le domande di autorizzazione in deroga devono pervenire in bollo (fatto salvo l'eventuale esenzione a norma di legge) al Servizio Ambiente del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 5 del L.R. 13/2001.
3. L'Amministrazione Comunale può assoggettare all'autorizzazione in deroga, di cui al presente articolo e nei limiti indicati nell'articolo 2 della legge 447/95 e nel D.P.C.M. 14.11.1997, anche le attività svolte all'aperto finalizzate all'igiene del suolo, spazzamento,

raccolta e compattamento dei rifiuti, per la manutenzione delle aree verdi sia pubbliche che private.

4. L'Amministrazione Comunale può, per motivate e particolari condizioni, comunque revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate.
5. Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno prevedere la riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24.00.
6. Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.
7. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 *Orari e durata delle manifestazioni*

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 8:00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito non indicato nella Zonizzazione Acustica Comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. Presso ogni pubblico esercizio o struttura possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 25 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 4 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
5. Le attività per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 4 giorni ogni settimana.

6. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.
7. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee indicato nella Zonizzazione Acustica Comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività senza vincoli sul numero di giornate derogabili durante l'anno solare.

Art. 13 *Limiti di immissione sonora*

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.
2. Per attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 60 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65dB(A) su 60 minuti.
3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni, anche non consecutivi, per ogni sito nell'arco dell'anno solare, previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ai soggetti titolari delle autorizzazioni relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni di incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) per verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Art. 14 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 10, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sarà punito, in aggiunta alla sanzione precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di

inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, MOBILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 15 Autorizzazioni in deroga

1. I cantieri edili, mobili, stradali e assimilabili che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzate in deroga previa presentazione di apposita domanda su modulo di cui all'allegato A.
2. Il possesso dell'autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria allo svolgimento delle attività.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 60 minuti secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16/03/98. Nei suddetti casi l'autorizzazione può essere sostituita con un'autocertificazione da consegnare al Servizio Edilizia del Comune contestualmente all'inizio dei lavori (Allegato B).
4. Le domande di autorizzazione in deroga di cui all'allegato A devono pervenire in bollo (fatto salvo l'eventuale esenzione a norma di legge) al Servizio Edilizia del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio delle attività di cantiere rumorose. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 5 del L.R. 13/2001.

5. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'Amministrazione Comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
6. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative. Le macchine e gli impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Art. 16 Orari e limiti di immissione sonora

I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

- **giorni feriali:**

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 14.00-20.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8.00 - 20.00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20.00-8.00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20.00 - 8.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97

- **giorni prefestivi:**

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8.00-12.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

L'Amministrazione Comunale può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. L'Amministrazione Comunale può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse, nel caso di lavorazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive.

Art. 17 *Cantieri non soggetti ad autorizzazione*

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc....) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono esenti dall'autorizzazione in deroga.

Art. 18 *Sanzioni e provvedimenti restrittivi*

1. La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo, fatto salvo quanto espressamente regolamentato, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 15 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti

saranno puniti, in aggiunta alla sanzione precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo dell'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze l'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI OPERE PUBBLICHE

Art. 19 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b. Valutazione Previsionale di Clima Acustico;

- c. Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Art. 20 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Segnalazione certificata di Inizio Attività Produttiva):
 - a. opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b. strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari.
 - c. impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero, ecc.);
 - d. centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture

comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);

- e. impianti ed infrastrutture di cui all'art. 3, lettere c) e d), del presente Regolamento;
- f. circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art. 2); l'Amministrazione Comunale acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione previsionale di impatto acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art 5 della L.R. 13/2001.
4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Art. 21 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di

destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a. nuovi insediamenti residenziali
 - b. scuole ed asili di ogni ordine e grado;
 - c. ospedali, case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.
 3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione Comunale acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione previsionale di clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2001..
 4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento, se applicabile.

Art. 22 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica;
 - b. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione

da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 23 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 20,21,22 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'art. 22, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R..
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli artt. 20 e 21, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di sospensione del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli artt. 20, 21 e 22, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
7. In caso di controlli, l'Amministrazione Comunale richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 24 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00. In caso di reiterata inadempienza l'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 25 - Risanamento e pianificazione

1. Le competenze dell'Amministrazione Comunale in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PGT devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/04 n. 142, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 26 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" ad opera della Polizia Locale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disciplina dei controlli

L'Amministrazione Comunale si avvale per le attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto all'art. 15 della L.R. 13/2001, della Polizia Locale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dei tecnici del Servizio Ambiente ed eventualmente di personale appositamente incaricato.

L'Amministrazione Comunale effettua precise e dettagliate richieste all'Arpa privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Art. 28 - Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere validità le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso

incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO A

Modulo per la richiesta di concessione delle autorizzazioni in deroga alla zonizzazione acustica ai sensi degli artt. 10 e 15 del Regolamento Attuativo al Piano di Zonizzazione Acustica

Il sottoscritto

domiciliato per il presente atto a.....in Via n.....

recapito (obbligatorio per le comunicazioni istituzionali) Tel.....fax.....

titolare dell' attivitàsita in Via

CHIEDE

l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h) della L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e agli artt. 10 e 15 del relativo regolamento per lo svolgimento della seguente attività da svolgersi presso l'area/stabile sita/o in Giussano via/piazza..... fg.....mapp.....

Spettacolo o manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico

Spettacolo o manifestazione in pubblico esercizio

Spettacolo o manifestazione in aree private

Cantiere di lavoro (rif. Pratica Edilizia n.....)

classificata come:

Stagionale (per tali attività è obbligatorio presentare la Valutazione Ambientale di Impatto Acustico)

Temporanea

durata: dal al

orari: dalle ore alle ore

breve descrizione delle sorgenti sonore

.....
.....
.....

breve descrizione dell'attività e del contesto urbanistico in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree circostanti

.....
.....
.....

breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico

.....
.....
.....

Provvisoria

durata: dal al

orari: dalle ore alle ore

breve descrizione delle sorgenti sonore

.....
.....
.....

breve descrizione dell'attività e del contesto urbanistico in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree circostanti

.....
.....
.....

breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico

.....
.....
.....

All.to (da presentarsi in duplice copia):

- planimetria generale (in scala 1:1000) riportante il luogo ove si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione e le aree circostanti con relative destinazioni d'uso e con evidenziati eventuali ricettori sensibili.

.....,li.....

Firma

.....

ALLEGATO B

Autocertificazione sostitutiva di deroga alla zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Attuativo al Piano di Zonizzazione Acustica

**Dichiarazione Sostitutiva di certificazione
Art. 46 DPR n 445 del 28 Dicembre 2000 e art 15 Legge n.3 del 16 gennaio 2003**

Il sottoscritto

Nato a..... il.....

Residente a.....in Via n.....

recapito (obbligatorio per le comunicazioni istituzionali) Tel.....fax.....

titolare dell' attivitàsita in Via

**Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi,
così come richiamato dall' art. n. 76 del DPR n. 445 del 28 Dicembre e dall' art 15 della
Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003**

DICHIARA

Che la lavorazione a carattere temporaneo di cantiere nell'area sita in Giussano via/piazza
.....di cui al fg.mapp.....(rif. Pratica Edilizia n.....)
per cui si presenta autocertificazione sostitutiva di deroga avrà durata complessiva inferiore a 5
(cinque) giorni lavorativi ed opererà esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e
le ore 19.00. Dichiaro inoltre che il rumore prodotto, misurato tramite Livello Equivalente (Leq) in
facciata ai ricettori più esposti per la durata di 1 ora secondo le modalità descritte dal DM
16/03/1998, non supererà il valore limite pari a 70 dB(A).

.....,li.....

Firma

.....